PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **2012/DD/05104**
Del: **25/05/2012**
Esecutivo da: **25/05/2012**
Proponente: **Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.) Inclusione Sociale**

OGGETTO:
Approvazione progetti, convenzioni e impegni di spesa a favore dell'Ass.Progetto Arcobaleno, CEIS, INSIEME per la realizzazione di progetti finalizzati alla prosecuzione di interventi di riabilitazione e di reinserimento sociale e lavorativo dei soggetti tossicodipendenti, per il periodo 26 maggio 2012 - 25 maggio 2013.

OBIETTIVO ZN29
CDC 330
VDS 3183
ATTIVITÀ: "PONTE ROSSO"; "LO SCARPONCINO"; "PORTE APERTE"

Associazione Insieme beneficiario n. 14472
Associazione Arcobaleno beneficiario n. 7121
Centro Solidarietà Firenze beneficiario n. 7054

CIG Insieme: CIG4255586CA6.
CIG Arcobaleno: CIG 425573579D.
CIG CEIS: CIG42556376BE.

La P.O. INCLUSIONE SOCIALE

PREMESSO che:

- con Delibera n° 24 del 15/05/2012, immediatamente esecutiva, il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio annuale di previsione 2012 e i relativi allegati;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 2012/DD/3585 del 30/03/2012, con il quale il Direttore, sentiti e d'intesa con i Dirigenti competenti, ha attribuito al sottoscritto la responsabilità di Posizione Organizzativa "Inclusione Sociale", fino alla scadenza del mandato del Sindaco, specificando le funzioni

gestionali delegate, tra cui quelle inerenti i servizi a favore di detenuti ed ex-detenuti, popolazione Rom, popolazione a rischio marginalità sociale, immigrati e richiedenti protezione internazionale, soggetti con problematiche di dipendenza da sostanze;

CONSIDERATO che il Piano Integrato di Salute 2008/2010 approvato con Delibera del Consiglio Comunale n°43/2009, prorogato con delibera SDS n. 7 del 30.6.11, ha esteso la sua vigenza, in attesa dell'approvazione del nuovo Piano Regionale Sociale e Sanitario, con il Piano Attuativo 2011 approvato dalla Assemblea dei Soci della Società della Salute di Firenze con Delibera n. 10 del 30 giugno 2011 e prevede al punto 5.2.5 "Le dipendenze" una serie di azioni volte a sviluppare interventi finalizzati alla prevenzione dell'abuso di sostanze e conseguenti comportamenti a rischio (vedi guida e alcool) ed in particolare alla realizzazione di servizi di prevenzione primaria e secondaria territoriale, rivolti alla popolazione giovanile all'interno di contesti di aggregazione diurni e notturni e azioni volte a implementare i servizi di accoglienza, sostegno e reinserimento sociale rivolto ai soggetti tossicodipendenti con problematiche di marginalità sociale;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 4518 del 11.5.2012 avente ad oggetto "Accertamento ed impegno della somma di € 28.000,00 quale prima tranche del Pis 2012 per le attività di prevenzione dipendenze";

CONSIDERATO che all'interno dello stesso Piano Attuativo 2011, approvato dalla Assemblea dei Soci della Società della Salute di Firenze con la citata Delibera n. 10 del 30 giugno 2011, e prorogato al 2012, sono espressamente previste le seguenti attività:
- Progetto "Porte Aperte", realizzato dall'associazione di promozione sociale Insieme;
- Progetto "Lo Scarponcino", realizzato dall'associazione di promozione sociale Progetto Arcobaleno;
- Progetto "Ponte Rosso", realizzato dall'associazione di volontariato Centro Solidarietà Firenze;

RICHIAMATA altresì la Delibera della Società della Salute di Firenze n. 38 del 2 agosto 2011 che individua e approva, fra le altre cose, gli elementi di indirizzo per la realizzazione in forma coordinata e integrata del sistema di azioni progettuali, interventi e servizi di inclusione sociale, prevenzione e promozione in ambito minorile e materno infantile, anche attraverso la collaborazione e la partecipazione di soggetti del Terzo Settore, nel rispetto dei seguenti elementi:
- che l'ambito d'intervento delle attività sia riferito al territorio della SDS;
- che i progetti prevedano servizi, interventi o attività inseriti all'interno del sistema di offerta del territorio;
- che i progetti prevedano partenariati di collaborazione tra soggetti pubblici e soggetti privati del terzo Settore;

VISTI i progetti esecutivi presentati dalle associazioni sopra menzionate, archiviati agli atti della PO Inclusione Sociale:

- Progetto "Porte Aperte", finalizzato all'accoglienza a bassa soglia di soggetti marginali con problemi di dipendenza, realizzato dall'associazione di promozione sociale Insieme, per una spesa prevista, a titolo di rimborso, pari a € 16.000,00 per il periodo 26 maggio 2012 – 31 dicembre 2012;

- Progetto "Lo Scarponcino", finalizzato alla costruzione di percorsi di inclusione sociale e lavorativa, realizzato dall'associazione di promozione sociale Progetto Arcobaleno, per una spesa prevista, a titolo di rimborso, pari a € 6.000,00 per il periodo 26 maggio 2012 – 25 maggio 2013;

- Progetto "Ponte Rosso", finalizzato all'accoglienza a bassa soglia di soggetti marginali con problemi di dipendenza, realizzato dall'associazione di volontariato Centro Solidarietà Firenze, per una spesa prevista, a titolo di rimborso, pari a € 13.000,00 per il periodo 26 maggio 2012 – 25 maggio 2013;

CONSIDERATO quindi che tali progetti:
- risultano, come sopra indicato, espressamente individuati dal Piano Attuativo 2011 approvato dalla Giunta della Società della Salute di Firenze con delibera n. 10 del 30 giugno 2011 e prorogato per il 2012;
- risultano altresì conformi alle sopra richiamate linee di indirizzo approvate dalla Società della Salute di Firenze con delibera n. 38 del 2 agosto 2011;
- si pongono in continuità e costituiscono prosecuzione di attività svolte dalle stesse associazioni nell'ambito dei programmi del PISR 2008/2010 e sue proroghe;

RITENUTO OPPORTUNO approvare le seguenti tre Convenzioni, allegate come parte integrante del presente atto, per le seguenti attività:

- Progetto "Lo Scarponcino", realizzato dall'associazione di promozione sociale Progetto Arcobaleno, per una spesa prevista, a titolo di rimborso, pari a € 6.000,00, per il periodo 26 maggio 2012 – 25 maggio 2013; CIG 425573579D
- Progetto "Ponte Rosso", realizzato dall'associazione di volontariato Centro Solidarietà Firenze, per una spesa prevista, a titolo di rimborso, pari a € 13.000,00 , per il periodo 26 maggio 2012 – 25 maggio 2013; CIG42556376BE

- Progetto "Porte Aperte", realizzato dall'associazione di promozione sociale Insieme, per una spesa prevista, a titolo di rimborso, pari a € 16.000,00, per il periodo 26 maggio 2012 – 31 12.2012; CIG4255586CA6

VISTE:
- la legge 11.08.91 n. 266 "Legge quadro sul volontariato";
- la legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale";
- la L.R.T. 26.4.1993 n. 28 "Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la regione, gli Enti Locali e gli altri enti pubblici";
- la L.R.T. 9.12.2002 n. 42 "Disciplina delle Associazioni di promozione sociale"

DATO ATTO che le tre associazioni "Progetto Arcobaleno", "Associazione Insieme" e "CEIS" sono iscritte ai rispettivi registri regionali previsti dalla legge, nonché sono Enti Ausiliari della Regione Toscana e non sono in corso procedure di revoca;

RITENUTO altresì di impegnare la somma di € 35.000,00= come segue:
- € 16.000,00 (fuori campo IVA ai sensi dell'art. 8, comma2, della Legge 266/91) a favore dell'Associazione Insieme per la realizzazione del Progetto Porte Aperte (beneficiario n. 14472) cos' suddivisa:
  sul capitolo 42548 per l'anno 2012, subimpegno di € 9.000,00= sull'impegno 12/003871;
  sul capitolo 42552 per l'anno 2012 € 7.000,00=;

- € 6.000,00 (fuori campo IVA ai sensi dell'art. 8, comma2, della Legge 266/91) a favore dell'Associazione Arcobaleno per la realizzazione del Progetto Lo Scarponcino (beneficiario n. 7121)
  sul capitolo 42548 per l'anno 2012, subimpegno di € 6.000,00= sull'impegno 12/003871 ;

- € 13.000,00 (fuori campo IVA ai sensi dell'art. 8, comma2, della Legge 266/91) a favore del Centro Solidarietà Firenze per il Progetto Ponte Rosso (beneficiario n. 7054)
  sul capitolo 42548 per l'anno 2012, subimpegno di € 13.000,00= sull'impegno 12/003871 ;

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento;

VISTO l'art. 85 co. 4 dello Statuto del Comune di Firenze;

VISTO l'art. 183 del D.Lgs. 267/00;

VISTO l'art. 13 del Regolamento di Organizzazione;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa:

1. di approvare i seguenti progetti, allegati agli atti della Po Inclusione Sociale, con le sottoindicate associazioni, finalizzati ad interventi di riabilitazione e di reinserimento sociale e lavorativo dei soggetti tossicodipendenti:

- Progetto "Lo Scarponcino", finalizzato alla costruzione di percorsi di inclusione sociale e lavorativa per persone con problemi di dipendenza, realizzato dall'associazione di promozione sociale Progetto Arcobaleno, per una spesa prevista, a titolo di rimborso, pari a € 6.000,00 per il periodo 26 maggio 2012 – 25 maggio 2013;

- Progetto "Ponte Rosso", finalizzato all'accoglienza a bassa soglia di soggetti marginali con problemi di dipendenza, realizzato dall'associazione di volontariato Centro Solidarietà Firenze, per una spesa prevista, a titolo di rimborso, pari a € 13.000,00 per il periodo 26 maggio 2012 – 25 maggio 2013;

- Progetto "Porte Aperte", finalizzato all'accoglienza a bassa soglia di soggetti marginali con problemi di dipendenza, realizzato dall'associazione di promozione sociale Insieme, per una spesa prevista, a titolo di rimborso, pari a € 16.000,00 per il periodo 26 maggio 2012 – 31 dicembre 2012;

2) di approvare le seguenti tre Convenzioni, allegate in calce al presente atto, per le seguenti attività:

- Progetto "Lo Scarponcino", realizzato dall'associazione di promozione sociale Progetto Arcobaleno, per una spesa prevista, a titolo di rimborso, pari a € 6.000,00, per il periodo 26 maggio 2012 – 25 maggio 2013; CIG 425573579D.
- Progetto "Ponte Rosso", realizzato dall'associazione di volontariato Centro Solidarietà Firenze, per una spesa prevista, a titolo di rimborso, pari a € 13.000,00 , per il periodo 26 maggio 2012 – 25 maggio 2013; CIG42556376BE.
- Progetto "Porte Aperte", realizzato dall'associazione di promozione sociale Insieme, per una spesa prevista, a titolo di rimborso, pari a € 16.000,00, per il periodo 26 maggio 2012 – 31 12.2012; CIG4255586CA6.

3) di impegnare la somma di € 35.000,00= come segue:

- € 16.000,00 (fuori campo IVA ai sensi dell'art. 8, comma2, della Legge 266/91) a favore dell'Associazione Insieme per la realizzazione del Progetto Porte Aperte (beneficiario n. 14472) cos' suddivisa:
  sul capitolo 42548 per l'anno 2012, subimpegno di € 9.000,00= sull'impegno 12/003871;
  sul capitolo 42552 per l'anno 2012 € 7.000,00=;

- € 6.000,00 (fuori campo IVA ai sensi dell'art. 8, comma2, della Legge 266/91) a favore dell'Associazione Arcobaleno per la realizzazione del Progetto Lo Scarponcino (beneficiario n. 7121)
  sul capitolo 42548 per l'anno 2012, subimpegno di € 6.000,00= sull'impegno 12/003871 ;

- € 13.000,00 (fuori campo IVA ai sensi dell'art. 8, comma2, della Legge 266/91) a favore del Centro Solidarietà Firenze per il Progetto Ponte Rosso (beneficiario n. 7054)
  sul capitolo 42548 per l'anno 2012, subimpegno di € 13.000,00= sull'impegno 12/003871 ;

4) di dare atto che la stipula di tali convenzioni avverrà a cura del competente Servizio Contratti e Appalti;

COMUNE DI FIRENZE
ASSOCIAZIONE PROGETTO ARCOBALENO

CONVENZIONE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
"LO SCARPONCINO"

L'anno 201____ questo giorno …….. del mese di ……. in Firenze, Palazzo Vecchio (Palazzo Comunale)

a) Alessandro Salvi nato a Firenze il 14.marzo 1970 non in proprio ma quale Dirigente del Servizio Famiglie e Accoglienza del Comune di Firenze (C.F. 01307110484), secondo quanto previsto dall'art. 9 bis e 14 bis del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed in base alla delega conferita con Determinazione n. ;

b) Dott. Enrico Palmerini nato a Firenze il 27 dicembre 1942 e domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Associazione Progetto Arcobaleno, a Firenze, Via del Leone n.2, non in proprio ma quale legale rappresentante dell'Ass. ne Progetto ARCOBALENO Onlus, P.I. 94014800489, conforme risulta dall'autocertificazione che si conserva agli atti;

in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. ……. del……

PREMESSO che:

PREMESSO:

- che il Piano Integrato di Salute 2008/2010 approvato con delibera del Consiglio Comunale n°43/2009 prevede al punto 5.2.5 "Le dipendenze" una serie di azioni volte a sviluppare interventi finalizzati alla prevenzione dell'abuso di sostanze e conseguenti comportamenti a rischio (vedi guida e alcool) ed in particolare alla realizzazione di servizi di prevenzione primaria e secondaria territoriale, rivolti alla popolazione giovanile all'interno di contesti di aggregazione diurni e notturni e azioni volte a implementare i servizi di accoglienza, sostegno e reinserimento sociale rivolto ai soggetti tossicodipendenti con problematiche di marginalità sociale;
- che il Piano Integrato di salute 2008-2010, che prevedeva di sviluppare interventi di accompagnamento e tutoraggio per soggetti tossicodipendenti e interventi di prevenzione primaria rivolta ad adolescenti e famiglie, ha esteso la sua vigenza, in attesa dell'approvazione del nuovo Piano Regionale Sociale e Sanitario, con il Piano Attuativo 2011 approvato dalla Giunta della Società della Salute di Firenze con delibera n. 10 del 30 giugno 2011;
- che all'interno dello stesso Piano Attuativo 2011, approvato dalla Giunta della Società della Salute di Firenze con la citata delibera n. 10 del 30 giugno 2011, è espressamente prevista la seguente attività:

- nell'ambito dell'inclusione è stato riconosciuta la validità dell' attività relativa al Progetto "Lo Scarponcino" finalizzato all'attivazione di percorsi di reinserimenti sociali all'interno del Centro posto in Via del Leone, 9, da finanziare complessivamente con **€ 6.000,00**;

- che l'Associazione progetto Arcobaleno, ai sensi della L.R.T. n. 54/93, è iscritta al registro regionale degli Enti Ausiliari con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1603 del 11.11.94;

- che il Progetto di cui sopra costituisce la prosecuzione del progetto "Lo Scarponcino", realizzato dall'Associazione Progetto Arcobaleno, finanziato con i PISR degli anni 2001/2009, per la cui realizzazione sono state approvate le relative convenzioni.

Tutto ciò premesso:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1
Oggetto della convenzione

La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano tra il Comune e l'Associazione per la realizzazione del Progetto "LO SCARPONCINO" conservato agli atti della P.O. Inclusione Sociale.

ART. 2
Obblighi dell'Associazione

L'Associazione si impegna, senza eccezione alcuna, a:

a) garantire l'adempimento di tutte le clausole contrattuali riportate nel presente capitolato;
b) dare effettiva esecuzione a tutte le attività previste nel progetto presentato, il cui contenuto costituisce quindi obbligo per l'Associazione a integrazione di quanto previsto nella presente convenzione;
c) rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza sul luogo di lavoro previste dalla vigente normativa per tutto il personale impiegato;
d) rispettare la normativa di cui al D. Lgs. 196/2003 con le modalità specificate all'art.4;
e) impiegare personale stabile e adeguatamente formato ed aggiornato attraverso opportuni corsi finalizzati ad ottenere un adeguato livello qualitativo e di professionalità, prevedendo che eventuali sostituzioni di personale avvengano con operatori con un livello di preparazione non inferiore a quelli sostituiti;
f) adottare, anche attraverso l'azione dei propri operatori, comportamenti atti a garantire il pieno rispetto della dignità e dei diritti degli utenti;
g) indicare il nominativo di un Responsabile per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1;
h) rispettare la normativa prevista dal "Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza" D.Lgs 81/08 e successive modifiche, in materia di sicurezza e igiene del lavoro, finalizzata alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e ad esigere dai propri operatori il rispetto di tale normativa**.**

ART. 3
Risorse umane

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, l'Associazione garantisce la disponibilità di un numero di volontari aderenti e di dipendenti come indicato dal programma, assicurando la loro specifica competenza e preparazione per gli interventi cui sono destinati, nel rispetto dei parametri e della professionalità previste dalla normativa vigente.
I volontari, soci dell'Associazione, sono prevalenti per numero e prestazioni rispetto al personale dipendente.
L'Associazione garantisce che tutto il personale è regolarmente assicurato, ai sensi degli artt. 4 e 7 comma 3 della Legge 11.8.1991 n. 266/91 e decreti ministeriali attuativi, e si impegna a fornire copia delle relative polizze prima dell'inizio delle attività, sollevando espressamente il Comune da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti all'attività oggetto del presente accordo.
L'Associazione assicura misure atte a garantire il rispetto, da parte del personale impegnato, della normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia dei diritti dell'utenza ed il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali in materia di interesse della presente convenzione.
Il rapporto con il personale dipendente è regolato dai contratti di lavoro in vigore e dalle normative previdenziali e fiscali in materia.
I responsabili delle attività indicati nella presente convenzione sono Enrico Palmerini per l'Associazione Arcobaleno e il dott. Marco Verna della P.O. Inclusione Sociale per il Comune.

ART. 4
Adempimenti in materia di Privacy

L'Associazione dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003.
L'Associazione si obbliga ad accettare la nomina di un proprio referente a Responsabile del trattamento dei dati personali, comunicandone formalmente il nominativo. In mancanza dell'indicazione di tale nominativo all'atto della stipula, si intende Responsabile privacy il legale rappresentante dell'Associazione.
Il trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento del progetto deve avvenire solo ed esclusivamente per lo svolgimento dello stesso; è vietata la diffusione e/o ogni qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso.

ART. 5
Spese rimborsabili

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione il Comune provvederà, ai sensi dell'art. 5 della L. 266/91, al rimborso delle spese sostenute dall'Associazione fino al valore massimo di € 6.000(esente IVA si sensi dell'art. 10, punto 27 ter, del DPR 633/72).
Il pagamento avverrà secondo le seguenti modalità:

- una quota pari al 20% dell'importo complessivo all'avvio dell'intervento, dopo la verifica iniziale sull'effettivo inizio delle attività secondo il progetto;
- una quota pari al 40% a metà dell'intervento, secondo lo stato di avanzamento del progetto, previa dimostrazione dell'utilizzazione della somma precedentemente erogata e presentazione di report sull'attività svolta;
- il saldo, pari al 40%, al termine degli interventi, dietro presentazione della rendicontazione complessiva, che dovrà contenere l'elenco dettagliato delle spese sostenute (comprese le quote già erogate) con la relativa documentazione probatoria (ricevute, fatture, ecc.) dell'utilizzo delle risorse assegnate, una relazione con indicazione delle modalità con cui l'attività è stata svolta e previa valutazione finale da parte del Comune.

ART. 6
Durata

La presente convenzione ha la durata dal 26 maggio 2012 al 25 maggio 2013, salvo proroghe a norma di legge da disporsi con apposito provvedimento previo accertamento della presenza di ragioni di convenienza e pubblico interesse.

ART. 7
Normative

L'Associazione svolge l'attività convenzionata con piena autonomia organizzativa e gestionale e si impegna a conformare la propria attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali per il settore, in particolare al Piano Sanitario Regionale e al Piano Integrato Sociale Regionale osservando gli eventuali Regolamenti e Disciplinari operanti.
Presso gli Uffici della Direzione Servizi Sociali– P.O. Inclusione Sociale, in V.le De Amicis 21 a Firenze, è conservata agli atti tutta la documentazione afferente la presente convenzione. Il Comune procederà alla verifica e vigilanza sullo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione con particolare riguardo agli obiettivi previsti nel Programma all'assicurazione dei volontari e alla tutela degli utenti.
Il personale dell'Associazione operante a qualunque titolo non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti del committente e risponde dell'operato esclusivamente al responsabile dell'associazione designato. Le parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività.
L'Associazione è tenuta a presentare prima dell'inizio dell'attività e a dare conseguente attuazione ad un apposito piano di sicurezza sul lavoro, in conformità con le vigenti disposizioni di legge.

ART. 8
Locali

L'Associazione risponde in proprio per eventuali incidenti o danni a terzi procurati dall'uso di strumenti, attrezzature e materiali inidonei messi a disposizione.
L'Associazione dovrà garantire, dall'inizio delle attività, un recapito telefonico costantemente attivo, presso il quale sia reperibile un referente del servizio al quale fare riferimento in caso di particolare urgenza.
La sede dell'attività è presso i locali siti in via del Leone 2- Firenze .
Il domicilio dell'Associazione è presso la sede sopra indicata e ad esso il Comune indirizzerà avvisi, comunicazioni e richieste inerenti il rapporto con lo stesso

ART. 9
Inadempienze

Il Comune, attraverso la P.O. Inclusione Sociale della Direzione Servizi Sociali, espleta le funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico dell'attività oggetto della presente convenzione e svolge il controllo in ordine al corretto svolgimento delle medesime. La Direzione Servizi Sociali ha ampia facoltà di verifica e di controllo sulla qualità e sulla quantità delle attività segnalando eventuali rilievi al referente dell'Associazione, che dovrà adottare tempestivamente misure idonee.
In caso di accertate gravi inadempienze riguardo ai contenuti della presente convenzione ed alla attuazione conservato agli atti della P.O. Inclusione Sociale, il Comune richiederà all'Associazione di adempiere o di dimostrare la conformità del proprio operato, entro un congruo tempo.
Qualora l'Associazione non adempia nel termine indicato, ovvero non dimostri la conformità del proprio operato, il Comune potrà procedere alla risoluzione della convenzione.
In caso di controversie in merito alla applicazione della presente convenzione, sarà competente a giudicare il Foro di Firenze. Per le controversie in materia di rapporti di lavoro si rinvia a quanto disposto dell'art. 806 del Codice di Procedura Civile.
.

ART. 10
Norme finali

La stipula della presente convenzione è subordinata all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva che dovrà essere presentato al Comune a cura dell'Associazione stipulante.
La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso. In tal caso le spese di registrazione sono a totale carico del richiedente. Il valore della presente convenzione è di € 6.000 (esente IVA ai sensi dell'art. 10, punto 27 ter, del DPR 633/72).
Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione si applicano le norme del codice civile e delle leggi in materia, in particolare la L.R. 381/91 e la L.R. n. 87/97 e successive modificazioni.

ART. 11
Adempimenti ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13/08/2010 e modalità di riscossione dei corrispettivi del contratto

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, l'Associazione si obbliga ad ottemperare a quanto previsto della Legge 136 del 13/08/2010. In particolare l'Associazione ha provveduto a comunicare gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e ha individuato in Enrico Palmerini e Grazia Galli le persone delegate ad operare su di esso.
Pertanto i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato presso Monte dei Paschi di Siena IBAN IT09A0103002827000006039027
Nel caso in cui l'Associazione effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010.

Per il Comune di Firenze

_____

per l'Associazione

_____

COMUNE DI FIRENZE
ASSOCIAZIONE INSIEME ONLUS

CONVENZIONE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
"CENTRO DI ACCOGLIENZA DIURNA A BASSA SOGLIA
PORTE APERTE A. TANAS"

L'anno 201_____ e questo giorno …….. del mese di ……. in Firenze, Palazzo Vecchio (Palazzo Comunale)

a) Alessandro Salvi nato a Firenze il 14.marzo 1970 non in proprio ma quale Dirigente del Servizio Famiglie e Accoglienza del Comune di Firenze (C.F. 01307110484), secondo quanto previsto dall'art. 9 bis e 14 bis del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed in base alla delega conferita con Determinazione n. ;

b) Sig. Luigi COPPINI, nato a Firenze il 18.08.1947 e domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Associazione Insieme, a Vicchio di Mugello (FI), Via San Martino a Scopeto n. 10, non in proprio ma quale legale rappresentante dell'Ass. ne INSIEME Onlus, P.I. 94007510483, conforme risulta dall'autocertificazione che si conserva agli atti;

in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. ……. del……

PREMESSO che:

PREMESSO:

- che il Piano Integrato di Salute 2008/2010 approvato con delibera del Consiglio Comunale n°43/2009 prevede al punto 5.2.5 "Le dipendenze" una serie di azioni volte a sviluppare interventi finalizzati alla prevenzione dell'abuso di sostanze e conseguenti comportamenti a rischio (vedi guida e alcool) ed in particolare alla realizzazione di servizi di prevenzione primaria e secondaria territoriale, rivolti alla popolazione giovanile all'interno di contesti di aggregazione diurni e notturni e azioni volte a implementare i servizi di accoglienza, sostegno e reinserimento sociale rivolto ai soggetti tossicodipendenti con problematiche di marginalità sociale;
- che il Piano Integrato di salute 2008-2010, che prevedeva di sviluppare interventi di accompagnamento e tutoraggio per soggetti tossicodipendenti e interventi di prevenzione primaria rivolta ad adolescenti e famiglie, ha esteso la sua vigenza, in attesa dell'approvazione del nuovo Piano Regionale Sociale e Sanitario, con il Piano Attuativo 2011 approvato dalla Giunta della Società della Salute di Firenze con delibera n. 10 del 30 giugno 2011;
- che all'interno dello stesso Piano Attuativo 2011, approvato dalla Giunta della Società della Salute di Firenze con la citata delibera n. 10 del 30 giugno 2011, è espressamente prevista la seguente attività:

- nell'ambito dell'inclusione è stato riconosciuta la validità dell' attività relativa al Progetto "PORTE APERTE" finalizzato all'attivazione di percorsi di reinserimenti sociali all'interno del Centro posto in Via del Romito, da finanziare complessivamente con **€ 16.000,00**;

- che l'Associazione INSIEME , ai sensi della L.R.T. n. 54/93, è iscritta al registro regionale degli Enti Ausiliari con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1603 del 11.11.94;

- che il Progetto di cui sopra costituisce la prosecuzione del progetto "Porte Aperte", realizzato dall'Associazione INSIEME, finanziato con i PISR degli anni 2001/2009, per la cui realizzazione sono state approvate le relative convenzioni.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1
Oggetto della convenzione

La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano tra il Comune e l'Associazione per la realizzazione del Progetto "PORTE APERTE" conservato agli atti della P.O. Inclusione Sociale.

ART. 2
Obblighi dell'Associazione

L'Associazione si impegna, senza eccezione alcuna, a:
i) garantire l'adempimento di tutte le clausole contrattuali riportate nel presente capitolato;
j) dare effettiva esecuzione a tutte le attività previste nel progetto presentato, il cui contenuto costituisce quindi obbligo per l'Associazione a integrazione di quanto previsto nella presente convenzione;
k) rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza sul luogo di lavoro previste dalla vigente normativa per tutto il personale impiegato;
l) rispettare la normativa di cui al D. Lgs. 196/2003 con le modalità specificate all'art.4;
m) impiegare personale stabile e adeguatamente formato ed aggiornato attraverso opportuni corsi finalizzati ad ottenere un adeguato livello qualitativo e di professionalità, prevedendo che eventuali sostituzioni di personale avvengano con operatori con un livello di preparazione non inferiore a quelli sostituiti;
n) adottare, anche attraverso l'azione dei propri operatori, comportamenti atti a garantire il pieno rispetto della dignità e dei diritti degli utenti;
o) indicare il nominativo di un Responsabile per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1;
p) rispettare la normativa prevista dal "Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza" D.Lgs 81/08 e successive modifiche, in materia di sicurezza e igiene del lavoro, finalizzata alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e ad esigere dai propri operatori il rispetto di tale normativa**.**

ART. 3
Risorse umane

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, l'Associazione garantisce la disponibilità di un numero di dipendenti come indicato dal programma, assicurando la loro specifica competenza e preparazione per gli interventi cui sono destinati, nel rispetto dei parametri e della professionalità previste dalla normativa vigente.

L'Associazione garantisce che tutto il personale è regolarmente assicurato, ai sensi degli artt. 4 e 7 comma 3 della Legge 11.8.1991 n. 266/91 e decreti ministeriali attuativi, e si impegna a fornire copia delle relative polizze prima dell'inizio delle attività, sollevando espressamente il Comune da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti all'attività oggetto del presente accordo.
L'Associazione assicura misure atte a garantire il rispetto, da parte del personale impegnato, della normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia dei diritti dell'utenza ed il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali in materia di interesse della presente convenzione.
Il rapporto con il personale dipendente è regolato dai contratti di lavoro in vigore e dalle normative previdenziali e fiscali in materia.
I responsabili delle attività indicati nella presente convenzione sono Maria Stagnitta per l'Associazione e il dott. Marco Verna della P.O. Inclusione Sociale per il Comune.

ART. 4
Adempimenti in materia di Privacy

L'Associazione dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003.
L'Associazione si obbliga ad accettare la nomina di un proprio referente a Responsabile del trattamento dei dati personali, comunicandone formalmente il nominativo. In mancanza dell'indicazione di tale nominativo all'atto della stipula, si intende Responsabile privacy il legale rappresentante dell'Associazione.
Il trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento del progetto deve avvenire solo ed esclusivamente per lo svolgimento dello stesso; è vietata la diffusione e/o ogni qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso.

ART. 5
Spese rimborsabili

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione il Comune provvederà, ai sensi dell'art. 5 della L. 266/91, al rimborso delle spese sostenute dall'Associazione fino al valore massimo di **€ 16.000,00** (esente IVA si sensi dell'art. 10, punto 27 ter, del DPR 633/72).
Il pagamento avverrà secondo le seguenti modalità:
- una quota pari al 20% dell'importo complessivo all'avvio dell'intervento, dopo la verifica iniziale sull'effettivo inizio delle attività secondo il progetto;
- una quota pari al 40% a metà dell'intervento, secondo lo stato di avanzamento del progetto, previa dimostrazione dell'utilizzazione della somma precedentemente erogata e presentazione di report sull'attività svolta;
- il saldo, pari al 40%, al termine degli interventi, dietro presentazione della rendicontazione complessiva, che dovrà contenere l'elenco dettagliato delle spese sostenute (comprese le quote già erogate) con la relativa documentazione probatoria (ricevute, fatture, ecc.) dell'utilizzo delle risorse assegnate, una relazione con indicazione delle modalità con cui l'attività è stata svolta e previa valutazione finale da parte del Comune.

ART. 6
Durata

La presente convenzione ha la durata dal 26 maggio 2012 al 31 dicembre 2012, salvo proroghe a norma di legge da disporsi con apposito provvedimento previo accertamento della presenza di ragioni di convenienza e pubblico interesse.

ART. 7
Normative

L'Associazione svolge l'attività convenzionata con piena autonomia organizzativa e gestionale e si impegna a conformare la propria attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali per il settore, in particolare al Piano Sanitario Regionale e al Piano Integrato Sociale Regionale osservando gli eventuali Regolamenti e Disciplinari operanti.
Presso gli Uffici della Direzione Servizi Sociali – P.O. Inclusione Sociale, in V.le De Amicis 21 a Firenze, è conservata agli atti tutta la documentazione afferente la presente convenzione. Il Comune procederà alla verifica e vigilanza sullo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione con particolare riguardo agli obiettivi previsti nel Programma all'assicurazione dei volontari e alla tutela degli utenti.
Il personale dell'Associazione operante a qualunque titolo non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti del committente e risponde dell'operato esclusivamente al responsabile dell'associazione

designato. Le parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività.
L'Associazione è tenuta a presentare prima dell'inizio dell'attività e a dare conseguente attuazione ad un apposito piano di sicurezza sul lavoro, in conformità con le vigenti disposizioni di legge.

ART. 8
Locali

L'Associazione risponde in proprio per eventuali incidenti o danni a terzi procurati dall'uso di strumenti, attrezzature e materiali inidonei messi a disposizione.
L'Associazione dovrà garantire, dall'inizio delle attività, un recapito telefonico costantemente attivo, presso il quale sia reperibile un referente del servizio al quale fare riferimento in caso di particolare urgenza.
La sede dell'attività è presso i locali siti in via del Romito19, Firenze.
Il domicilio dell'Associazione è presso la sede sopra indicata e ad esso il Comune indirizzerà avvisi, comunicazioni e richieste inerenti il rapporto con lo stesso

ART. 9
Inadempienze

Il Comune, attraverso la P.O. Inclusione Sociale della Direzione Servizi Sociali, espleta le funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico dell'attività oggetto della presente convenzione e svolge il controllo in ordine al corretto svolgimento delle medesime. La Direzione Servizi Sociali ha ampia facoltà di verifica e di controllo sulla qualità e sulla quantità delle attività segnalando eventuali rilievi al referente dell'Associazione, che dovrà adottare tempestivamente misure idonee.
In caso di accertate gravi inadempienze riguardo ai contenuti della presente convenzione ed alla attuazione del progetto conservato agli atti della P.O. Inclusione Sociale il Comune richiederà all'Associazione di adempiere o di dimostrare la conformità del proprio operato, entro un congruo tempo.
Qualora l'Associazione non adempia nel termine indicato, ovvero non dimostri la conformità del proprio operato, il Comune potrà procedere alla risoluzione della convenzione.
In caso di controversie in merito alla applicazione della presente convenzione, sarà competente a giudicare il Foro di Firenze. Per le controversie in materia di rapporti di lavoro si rinvia a quanto disposto dell'art. 806 del Codice di Procedura Civile.
.

ART. 10
Norme finali

La stipula della presente convenzione è subordinata all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva che dovrà essere presentato al Comune a cura dell'Associazione stipulante.
La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso. In tal caso le spese di registrazione sono a totale carico del richiedente. Il valore della presente convenzione è di € 16.000,00 (esente IVA ai sensi dell'art. 10, punto 27 ter, del DPR 633/72).
Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione si applicano le norme del codice civile e delle leggi in materia, in particolare la L.R. 381/91 e la L.R. n. 87/97 e successive modificazioni.

ART. 11
Adempimenti ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13/08/2010
e modalità di riscossione dei corrispettivi del contratto

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, l'Associazione si obbliga ad ottemperare a quanto previsto della Legge 136 del 13/08/2010. In particolare l'Associazione ha provveduto a comunicare gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e ha individuato in Lucchesi Antonio, Coppini Luigi e Moscatelli Elena le persone delegate ad operare su di esso.
Pertanto i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato presso Cassa di Risparmio di Firenze Ag. Borgo S.Lorenzo e IBAN IT34W0616037750000004152C00

Nel caso in cui l'Associazione effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010.

Per il Comune di Firenze | per l'Associazione

_____ | _____

COMUNE DI FIRENZE
ASSOCIAZIONE CENTRO SOLIDARIETA' FIRENZE

CONVENZIONE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
"PONTE ROSSO"

L'anno 201____ e questo giorno …….. del mese di ……. in Firenze, Palazzo Vecchio (Palazzo Comunale)

a) Alessandro Salvi nato a Firenze il 14.marzo 1970 non in proprio ma quale Dirigente del Servizio Famiglie e Accoglienza del Comune di Firenze (C.F. 01307110484), secondo quanto previsto dall'art. 9 bis e 14 bis del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed in base alla delega conferita con Determinazione n.

b) Sig. Giacomino Stinghi, nato a Bagno a Ripoli il 1 maggio 1934 e domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Associazione Centro Solidarietà Firenze, a Firenze, Via de' Pucci n. 2, non in proprio ma quale legale rappresentante dell'Ass.ne Centro Solidarietà Firenze Onlus, P.I. 02140490489, conforme risulta dall'autocertificazione che si conserva agli atti;

in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. ……. del……

PREMESSO che:

PREMESSO:

- che il Piano Integrato di Salute 2008/2010 approvato con delibera del Consiglio Comunale n°43/2009 prevede al punto 5.2.5 "Le dipendenze" una serie di azioni volte a sviluppare interventi finalizzati alla prevenzione dell'abuso di sostanze e conseguenti comportamenti a rischio (vedi guida e alcool) ed in particolare alla realizzazione di servizi di prevenzione primaria e secondaria territoriale, rivolti alla popolazione giovanile all'interno di contesti di aggregazione diurni e notturni e azioni volte a

implementare i servizi di accoglienza, sostegno e reinserimento sociale rivolto ai soggetti tossicodipendenti con problematiche di marginalità sociale;

- che il Piano Integrato di salute 2008-2010, che prevedeva di sviluppare interventi di accompagnamento e tutoraggio per soggetti tossicodipendenti e interventi di prevenzione primaria rivolta ad adolescenti e famiglie, ha esteso la sua vigenza, in attesa dell'approvazione del nuovo Piano Regionale Sociale e Sanitario, con il Piano Attuativo 2011 approvato dalla Giunta della Società della Salute di Firenze con delibera n. 10 del 30 giugno 2011;

- che all'interno dello stesso Piano Attuativo 2011, approvato dalla Giunta della Società della Salute di Firenze con la citata delibera n. 10 del 30 giugno 2011, è espressamente prevista la seguente attività:

- nell'ambito dell'inclusione è stato riconosciuta la validità dell' attività relativa al Progetto "PONTE ROSSO" finalizzato all'attivazione di percorsi di reinserimenti sociali all'interno del Centro posto in Via Pisana 2, da finanziare complessivamente con **€** 13.000,00;

- l'Associazione Centro Solidarietà Firenze, ai sensi della L.R.T. n. 54/93, è iscritta al registro regionale degli Enti Ausiliari con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1603 del 11.11.94;

- il Progetto di cui sopra costituisce la prosecuzione del progetto "Ponte Rosso", realizzato dall'Associazione CEIS, finanziato con i PISR degli anni 2001/2009, per la cui realizzazione sono state approvate le relative convenzioni.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1
Oggetto della convenzione

La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano tra il Comune e l'Associazione per la realizzazione del Progetto "PONTE ROSSO" conservato agli atti della P.O. Inclusione Sociale.

ART. 2
Obblighi dell'Associazione

L'Associazione si impegna, senza eccezione alcuna, a:

q) garantire l'adempimento di tutte le clausole contrattuali riportate nel presente capitolato;
r) dare effettiva esecuzione a tutte le attività previste nel progetto presentato, il cui contenuto costituisce quindi obbligo per l'Associazione a integrazione di quanto previsto nella presente convenzione;
s) rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza sul luogo di lavoro previste dalla vigente normativa per tutto il personale impiegato;
t) rispettare la normativa di cui al D. Lgs. 196/2003 con le modalità specificate all'art.4;
u) impiegare personale stabile e adeguatamente formato ed aggiornato attraverso opportuni corsi finalizzati ad ottenere un adeguato livello qualitativo e di professionalità, prevedendo che eventuali sostituzioni di personale avvengano con operatori con un livello di preparazione non inferiore a quelli sostituiti;
v) adottare, anche attraverso l'azione dei propri operatori, comportamenti atti a garantire il pieno rispetto della dignità e dei diritti degli utenti;
w) indicare il nominativo di un Responsabile per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1;
x) rispettare la normativa prevista dal "Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza" D.Lgs 81/08 e successive modifiche, in materia di sicurezza e igiene del lavoro, finalizzata alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e ad esigere dai propri operatori il rispetto di tale normativa**.**

ART. 3
Risorse umane

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, l'Associazione garantisce la disponibilità di un numero di volontari aderenti e di dipendenti come indicato dal programma, assicurando la loro specifica competenza e preparazione per gli interventi cui sono destinati, nel rispetto dei parametri e della professionalità previste dalla normativa vigente.
I volontari, soci dell'Associazione, sono prevalenti per numero e prestazioni rispetto al personale dipendente
L'Associazione garantisce che tutto il personale è regolarmente assicurato, ai sensi degli artt. 4 e 7 comma 3 della Legge 11.8.1991 n. 266/91 e decreti ministeriali attuativi, e si impegna a fornire copia delle relative polizze prima dell'inizio delle attività, sollevando espressamente il Comune da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti all'attività oggetto del presente accordo.
L'Associazione assicura misure atte a garantire il rispetto, da parte del personale impegnato, della normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia dei diritti dell'utenza ed il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali in materia di interesse della presente convenzione.
Il rapporto con il personale dipendente è regolato dai contratti di lavoro in vigore e dalle normative previdenziali e fiscali in materia.
I responsabili delle attività indicati nella presente convenzione sono Giacomino Stinghi per l'Associazione e il dott. Marco Verna della P.O. Inclusione Sociale per il Comune.

ART. 4
Adempimenti in materia di Privacy

L'Associazione dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003.
L'Associazione si obbliga ad accettare la nomina di un proprio referente a Responsabile del trattamento dei dati personali, comunicandone formalmente il nominativo. In mancanza dell'indicazione di tale nominativo all'atto della stipula, si intende Responsabile privacy il legale rappresentante dell'Associazione.
Il trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento del progetto deve avvenire solo ed esclusivamente per lo svolgimento dello stesso; è vietata la diffusione e/o ogni qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso.

ART. 5
Spese rimborsabili

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione il Comune provvederà, ai sensi dell'art. 5 della L. 266/91, al rimborso delle spese sostenute dall'Associazione fino al valore massimo di € 13.000,00 (esente IVA si sensi dell'art. 10, punto 27 ter, del DPR 633/72).
Il pagamento avverrà secondo le seguenti modalità:

- una quota pari al 20% dell'importo complessivo all'avvio dell'intervento, dopo la verifica iniziale sull'effettivo inizio delle attività secondo il progetto;
- una quota pari al 40% a metà dell'intervento, secondo lo stato di avanzamento del progetto, previa dimostrazione dell'utilizzazione della somma precedentemente erogata e presentazione di report sull'attività svolta;
- il saldo, pari al 40%, al termine degli interventi, dietro presentazione della rendicontazione complessiva, che dovrà contenere l'elenco dettagliato delle spese sostenute (comprese le quote già erogate) con la relativa documentazione probatoria (ricevute, fatture, ecc.) dell'utilizzo delle risorse assegnate, una relazione con indicazione delle modalità con cui l'attività è stata svolta e previa valutazione finale da parte del Comune.

ART. 6
Durata

La presente convenzione ha la durata dal 26 maggio 2012 al 25 maggio 2013, salvo proroghe a norma di legge da disporsi con apposito provvedimento previo accertamento della presenza di ragioni di convenienza e pubblico interesse.

ART. 7
Normative

L'Associazione svolge l'attività convenzionata con piena autonomia organizzativa e gestionale e si impegna a conformare la propria attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali per il settore, in particolare al Piano Sanitario Regionale e al Piano Integrato Sociale Regionale osservando gli eventuali Regolamenti e Disciplinari operanti.
Presso gli Uffici della Direzione Servizi Sociali– P.O. Inclusione Sociale, in V.le De Amicis 21 a Firenze, è conservata agli atti tutta la documentazione afferente la presente convenzione. Il Comune procederà alla verifica e vigilanza sullo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione con particolare riguardo agli obiettivi previsti nel Programma all'assicurazione dei volontari e alla tutela degli utenti.
Il personale dell'Associazione operante a qualunque titolo non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti del committente e risponde dell'operato esclusivamente al responsabile dell'associazione designato. Le parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività.
L'Associazione è tenuta a presentare prima dell'inizio dell'attività e a dare conseguente attuazione ad un apposito piano di sicurezza sul lavoro, in conformità con le vigenti disposizioni di legge.

ART. 8
Locali

L'Associazione risponde in proprio per eventuali incidenti o danni a terzi procurati dall'uso di strumenti, attrezzature e materiali inidonei messi a disposizione.
L'Associazione dovrà garantire, dall'inizio delle attività, un recapito telefonico costantemente attivo, presso il quale sia reperibile un referente del servizio al quale fare riferimento in caso di particolare urgenza.
La sede dell'attività è presso i locali siti in via Pisana 2- Firenze
Il domicilio dell'Associazione è presso la sede sopra indicata e ad esso il Comune indirizzerà avvisi, comunicazioni e richieste inerenti il rapporto con lo stesso

ART. 9
Inadempienze

Il Comune, attraverso la P.O. Inclusione Sociale della Direzione Servizi Sociali, espleta le funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico dell'attività oggetto della presente convenzione e svolge il controllo in ordine al corretto svolgimento delle medesime. La Direzione Servizi Sociali ha ampia facoltà di verifica e di controllo sulla qualità e sulla quantità delle attività segnalando eventuali rilievi al referente dell'Associazione, che dovrà adottare tempestivamente misure idonee.
In caso di accertate gravi inadempienze riguardo ai contenuti della presente convenzione ed alla attuazione del progetto conservato agli atti della P.O. Inclusione Sociale, il Comune richiederà all'Associazione di adempiere o di dimostrare la conformità del proprio operato, entro un congruo tempo.
Qualora l'Associazione non adempia nel termine indicato, ovvero non dimostri la conformità del proprio operato, il Comune potrà procedere alla risoluzione della convenzione.
In caso di controversie in merito alla applicazione della presente convenzione, sarà competente a giudicare il Foro di Firenze. Per le controversie in materia di rapporti di lavoro si rinvia a quanto disposto dell'art. 806 del Codice di Procedura Civile.
.

ART. 10
Norme finali

La stipula della presente convenzione è subordinata all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva che dovrà essere presentato al Comune a cura dell'Associazione stipulante.
La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso. In tal caso le spese di registrazione sono a totale carico del richiedente. Il valore della presente convenzione è di € 13.000,00 (esente IVA ai sensi dell'art. 10, punto 27 ter, del DPR 633/72).
Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione si applicano le norme del codice civile e delle leggi in materia, in particolare la L.R. 381/91 e la L.R. n. 87/97 e successive modificazioni.

ART. 11
Adempimenti ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13/08/2010
e modalità di riscossione dei corrispettivi del contratto

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, l'Associazione si obbliga ad ottemperare a quanto previsto della Legge 136 del 13/08/2010. In particolare l'Associazione ha provveduto a comunicare gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e ha individuato in Stinghi Giacomino, Tarocco Ostelio, Sguanci Renzo, Del Grasso Angela le persone delegate ad operare su di esso.
Pertanto i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato presso BANCA INTESA SAN PAOLO e IBAN IT 51Z0306902800100000004254
Nel caso in cui l'Associazione effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010.

Per il Comune di Firenze

_____

per l'Associazione

_____

Firenze, lì 25/05/2012

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Marco Verna

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	42552	0	12/003769	00	7000
2)	42548	0	12/003871	01	9000
3)	42548	0	12/003871	02	6000
4)	42548	0	12/003871	03	13000

Visto di regolarità contabile

Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 25/05/2012

Responsabile Ragioneria
Elisabetta Pozzi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.